

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 30/03/2026

FATTO

A. Il ricorrente si rivolge all'Arbitro premettendo di essere cointestatario, con altri tre soggetti di un conto corrente acceso presso l'intermediario; soggiunge che, nel corso dell'anno 2022, tre dei quattro cointestatari del conto corrente avevano disposto, tramite il suddetto conto, una serie di bonifici bancari per la somma complessiva di € 101.200,00 verso conti esteri intestati a terzi, successivamente rivelatisi coinvolti in una truffa finanziaria legata a presunti investimenti di trading online presentati come "leciti e redditizi", ma risultati poi inesistenti. Inoltre, il ricorrente precisa di aver rivolto all'intermediario una diffida contenente la richiesta di risarcimento e una specifica richiesta di disconoscimento delle operazioni di pagamento non autorizzate. L'intermediario ha riscontrato tale richiesta sostenendo di non poter accogliere la domanda di rimborso in quanto le operazioni erano state contestate oltre il termine di 13 mesi previsto dalla normativa in materia. Orbene, l'istante contesta l'eccezione di decadenza ex art. 10 d.lgs. n. 11/2010, in quanto le operazioni disconosciute non rientrano nell'ambito delle operazioni non autorizzate bensì in quelle formalmente autorizzate dal cliente, seppur indotte da raggiro di terzi (c.d. social engineering). Ciò detto, a parere del ricorrente le operazioni disconosciute presentavano i tratti di quelle ictu oculi anomale, sì che l'intermediario avrebbe dovuto astenersi dall'eseguire i bonifici o contattare i correntisti per chiedere chiarimenti e avvertirli dei rischi connessi a tali operazioni. Inoltre, il ricorrente contesta all'intermediario di aver tenuto una condotta integrante "un evidente inadempimento contrattuale agli obblighi di diligenza professionale, correttezza e buona fede con conseguente responsabilità ex art. 1218 c.c.", non avendo inviato alcun alert preventivo, richiesto alcuna documentazione sulle ragioni economiche delle operazioni o sul contratto concluso con la piattaforma di trading. Pertanto, l'istante chiede all'Arbitro di: accertare che il ricorso riguarda

operazioni di pagamento formalmente autorizzate, ma eseguite in violazione dei doveri di diligenza, protezione e buona fede contrattuale; per l'effetto, dichiarare che l'intermediario ha violato gli artt. 1176, comma 2, c.c. e 1375 c.c., nonché gli obblighi di monitoraggio e di sicurezza derivanti dal d. lgs. 11/2010 e gli obblighi di adeguata verifica e monitoraggio dell'operatività imposti dal d.lgs. 231/2007; condannare l'intermediario al rimborso della somma di € 101.200,00; in via subordinata, determinare la misura del rimborso in via equitativa.

B. Costitutosi, l'intermediario afferma che le operazioni contestate - rendicontate negli estratti conto inviati ai ricorrenti – sono state disposte tra il 15/02/2022 e il 27/07/2022, denunciate alle autorità in data 06/02/2023, 22/02/2023 e 23/02/2023 (quindi a notevole distanza di tempo dalla loro esecuzione) mentre il loro disconoscimento risulta essere stato inviato all'intermediario solo l'01/10/2025, ben oltre il termine di 13 mesi dal loro addebito, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 11/2010. Inoltre, in considerazione delle dichiarazioni contenute in denuncia, tali operazioni devono considerarsi autorizzate e, pertanto, non sono soggette al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Nel merito, l'intermediario afferma che non può ravvisarsi alcuna responsabilità a suo carico, in quanto risulta essere parte terza nel rapporto contrattuale instaurato tra il cliente e la società di trading online. Pertanto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di rimborso dell'importo relativo a 12 operazioni di pagamento disposte nel periodo compreso tra il 15/02/2022 e il 27/07/2022 per l'ammontare complessivo di € 101.200,00.

2. Preliminarmente, il Collegio osserva che, dalla documentazione in atti e dalle stesse dichiarazioni dell'istante (cfr. denuncia e ricorso), emerge chiaramente che il ricorrente, unitamente agli altri cointestatari del conto, ha autorizzato personalmente le operazioni, pur se a seguito di asseriti raggiiri perpetrati dal frodatore. In particolare, il ricorrente ha dichiarato di avere personalmente eseguito i 12 bonifici contestati in conformità alle istruzioni del frodatore, nell'ingenerata convinzione di effettuare degli investimenti di trading online, presentati come leciti e redditizi.

Orbene, dato che le operazioni delle quali si chiede il rimborso sono state autorizzate dagli intestatari del conto, deve ritenersi che, conformemente a quanto affermato per casi analoghi (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 5871/2025; decisione n. 11080/2024; decisione n. 7894/2024; decisione n. 5815/2024), non sia applicabile la disciplina prevista dal d.lgs. n. 11/2010 per le ipotesi di utilizzi fraudolenti di strumenti di pagamento. L'inapplicabilità sul piano sostanziale della disciplina speciale assorbe l'eccezione procedurale dell'intermediario (che diversamente sarebbe risultata fondata) derivante dal fatto che la contestazione sia intervenuta oltre il termine di tredici mesi previsto dall'art. 9, d.lgs. cit.

3. Nel caso in esame, non appare nemmeno configurabile a carico del PSP una responsabilità concorrente sulla base delle evidenze disponibili e secondo le norme di diritto comune, il che potrebbe verificarsi in concreto, secondo le posizioni più recenti condivise dai Collegi, quando emerga dalla documentazione in atti un apporto causale dell'intermediario alla frode come, ad esempio, nei casi di:

- a) mancata disponibilità (anche temporanea) del numero verde del PSP, che impedisca all'utente di accertare in via preliminare la genuinità delle indicazioni fornite dal frodatore;
- b) mancata identificazione del tentativo di frode in corso da parte del dipendente del PSP, cui il pagatore si sia rivolto esponendo le richieste del frodatore;
- c) mancato rilievo di indizi di frode (di cui all'art. 8 del D.M. 30.04.2007, n. 112), nel caso in cui il cliente sia stato indotto dal frodatore a disporre dei pagamenti nella convinzione di effettuare degli accrediti in conto e il blocco delle transazioni lo avrebbe reso consapevole dell'effettiva natura delle operazioni poste in essere.

Il Collegio osserva che nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie.

4. Con riferimento alla doglianza relativa alla violazione dell'obbligo di monitoraggio dell'operatività dei conti di pagamento, il Collegio segnala che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Delegato n. 2018/389, non è previsto alcun obbligo di monitoraggio delle operazioni in tempo reale, ma unicamente un monitoraggio ex post delle operazioni di pagamento. Pertanto, anche tale domanda non è meritevole di accoglimento.

5. Parimenti, non può trovare accoglimento la censura relativa alla asserita violazione della normativa antiriciclaggio da parte dell'intermediario.

Sul punto, si richiama la decisione n. 227/2025 nella quale il Collegio, in un caso analogo a quello per il quale è causa, ha rilevato che "l'elemento determinante ai fini dell'esito positivo del raggio non può che essere individuato nel comportamento dello stesso ricorrente, il quale, dando credito alle sollecitazioni dei truffatori, ha eseguito una serie di bonifici sul conto corrente indicatogli". Ciò in quanto difetta, in sostanza, il nesso causale tra l'asserito inadempimento dell'intermediario e il danno.

6. In definitiva, alla luce delle valutazioni svolte, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE